

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (**1161**), risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lucchesi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 3, 5 e passim</i>
BAUSI (DC)	7, 8
BISSO (PCI)	
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.), f.f. relatore alla Commissione	3
MARNIGA (PSI)	10
PRANDINI, ministro della marina mercantile	3, 5, 7 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (1161), risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lucchesi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino», risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi, Alessi, Amalfitano, Armellin, Balestracci, Battaglia Pietro, Bonferroni, Caccia, Cobellis, Coloni, Costa Silvia, Faraguti, Lattanzio, Matulli, Mensorio, Micheli, Napoli, Nicotra, Piredda, Righi, Rojch, Russo Raffaele, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Torchio, Urso e Viti; Lucchesi, Alessi Amalfitano, Armellin, Balestracci, Battaglia Pietro, Bonferroni, Caccia, Cobellis, Coloni, Faraguti, Lattanzio, Matulli, Mensorio, Micheli, Piredda, Righi, Rojch, Silvestri, Stegagnini, Torchio, Urso e Viti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al relatore desidero dare lettura di un telegramma delle associazioni nazionali delle cooperative dei pescatori che esprimono compiacimento per la sollecitudine con la quale i due rami del Parlamento hanno esaminato il provvedimento relativo al fermo di pesca:

«Tre organizzazioni cooperative pesca esprimono soddisfazione et compiacimento per attenzione con cui Governo e Parlamento hanno affrontato disegno di legge relativo fermo di pesca stop natura provvedimento est tale che coinvolge insieme economia ittica et salvaguardia ambiente et fauna ittica stop sollecitiamo continuare sforzo volontà consentire categoria di attuare fermo di pesca a partire primi giorni di luglio per consentire efficace fermo biologico stop.

Tre presidenze organizzazioni ANCP-Lega, Federco pesca-CCI, AICP-AGCI».

Avverto inoltre che le Commissioni 5^a e 11^a hanno espresso parere favorevole senza osservazioni sul disegno di legge in titolo, mentre la 1^a Commissione, esprimendo parimenti parere favorevole, ha invitato la Commissione di merito ed il Governo a predisporre una legge-cornice al fine di armonizzare le normative regionali volte al sostegno dell'attività peschereccia con le direttive comunitarie in tema di riposo biologico.

PRANDINI, *ministro della marina mercantile*. Vorrei far presente che la normativa italiana può considerarsi all'avanguardia per quanto riguarda il riposo biologico.

PRESIDENTE. Do ora lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee:

«L'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia degli Stati membri della CEE con riferimento alle risorse alieutiche disponibili è disciplinato, in sede comunitaria, dal regolamento CEE del 18 dicembre 1986, n. 4028, entrato in vigore il 1° gennaio 1987, agli articoli da 22 a 26 (Titolo VII del regolamento).

Il disegno di legge in titolo, ferme restando le norme comunitarie già in vigore, stabilisce ulteriori interventi nel settore.

La Giunta esprime parere favorevole per quanto di competenza, sottolineando che all'articolo 26 del predetto regolamento sono stabiliti limiti e modalità per la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese derivanti dai premi per il fermo temporaneo e l'arresto definitivo delle singole unità della flotta peschereccia di ciascuno degli Stati membri».

Prego il senatore Mariotti di riferire alla Commissione sul disegno di legge in sostituzione del senatore Visca.

MARIOTTI, *f.f. relatore alla Commissione*. Al fine di perseguire una razionale politica di gestione delle risorse e di adeguamento della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura, già nel corso del 1987 sono stati emanati dal Governo diversi decreti-legge che hanno dato luogo ad un sensibile aumento della produzione post-fermo e della pesca di prodotto di taglio maggiore. Tali iniziative sono state armonizzate con le indicazioni stabilite in sede comunitaria dalla direttiva CEE n. 515 del 1983, per cui alla demolizione e all'affondamento volontario sono stati aggiunti il trasferimento definitivo dell'unità da pesca in un paese non comunitario e il definitivo cambio di destinazione della nave; è stato inoltre previsto dalla normativa interna il fermo temporaneo da attuarsi secondo criteri di massima stabiliti.

Con il presente disegno di legge, facendo salvi i criteri stabiliti dal regolamento CEE n. 4028 del 1986, viene disciplinato il fermo temporaneo e il ritiro definitivo di tutte le imbarcazioni da pesca senza limiti di dimensioni e tonnellaggio. Novità di importanza rilevante è la previsione che il fermo temporaneo per le navi che esercitano la pesca a strascico o volante debba essere effettuato obbligatoriamente.

Con l'articolo 1 si prevede l'obbligo della sospensione dell'attività di pesca in determinati periodi dell'anno delle navi adibite alla pesca a strascico o volante; la concessione di un premio per tale fermo, da corrispondere nella misura stabilita dal regolamento CEE n. 4028 del 1986 per le navi considerate dallo stesso regolamento (cioè di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 18 metri), nonchè l'importo da corrispondere alle navi di lunghezza inferiore; infine l'esclusione dai benefici in questione delle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti. Con una modifica apportata dalla Camera dei deputati è stata soppressa l'esclusione da tali benefici anche delle navi assistite da analoghe provvidenze regionali originariamente prevista dal Governo.

L'articolo 2 disciplina la concessione di un premio per il ritiro definitivo di navi dall'attività di pesca; fissa l'ammontare del premio nella misura stabilita nel citato regolamento comunitario e prevede l'esclusione definitiva delle navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo dall'esercizio della pesca nelle acque del Mediterraneo, oltre gli stretti e comunitarie, nonché dai benefici previsti per le società miste internazionali di pesca.

L'articolo 3 prevede sia la concessione dell'indennità di lire 25.000 giornaliera, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai componenti degli equipaggi delle navi che effettuano il fermo temporaneo, che il cumulo dell'indennità con il premio di fermo temporaneo concesso all'impresa di pesca da ripartire secondo i criteri dei contratti collettivi di lavoro. La Camera dei deputati ha previsto che in ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

Il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce la non cumulabilità dei predetti interventi con analoghe provvidenze dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici. La Camera dei deputati ha poi inserito un comma aggiuntivo secondo il quale i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto n. 2440 del 1923.

Con l'articolo 4 si prevede che le norme di attuazione della legge verranno stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

L'articolo 5 stabilisce che la normativa della legge n. 70 del 1975 si applica all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica; prevede inoltre che l'Istituto può - in relazione a future esigenze che, a seguito di un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, debbono essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del piano triennale di cui alla legge n. 41 del 1982 e della legge n. 979 del 1982 - adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi della citata legge n. 70.

L'articolo 6 prevede, da ultimo, la copertura finanziaria del provvedimento.

Concordo infine con quanto ha affermato il Ministro in apertura di discussione e cioè che il nostro paese si può considerare un punto di riferimento in relazione all'esperienza del riposo biologico.

Il testo dell'articolo 3 del disegno di legge sul fermo biologico così come approvato dalla Camera potrebbe comportare difficoltà di applicazione, data la presenza nel secondo comma di due disposizioni in contraddizione fra di loro.

Da un lato si prevede, infatti, che il premio alle imprese e l'indennità giornaliera all'equipaggio formano un unico ricavo lordo da ripartire secondo i contratti collettivi di lavoro e gli accordi locali; dall'altro, si stabilisce: «In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali».

L'esatta interpretazione del citato comma 2 dell'articolo 3, da tener presente ai fini dell'emanazione delle norme di attuazione previste dal successivo articolo 4, è di obbligare l'armatore a corrispondere in ogni caso all'equipaggio la differenza fra le 25.000 lire di indennità giornaliera ed il minimo garantito dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali. In altre parole, l'armatore è sempre tenuto ad integrare l'indennità giornaliera prevista per i componenti l'equipaggio (25.000 lire) fino al raggiungimento del minimo garantito dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

A tal fine, si potrebbe formulare un ordine del giorno che impegni il Governo ad interpretare l'attuale comma 2 nel senso prima chiarito. Ciò, del resto, scaturisce da un'attenta considerazione del comma stesso nella sua attuale formulazione.

Concludendo il mio intervento, raccomando alla Commissione una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

PRANDINI, ministro della marina mercantile. Signor Presidente, il Governo si unisce alle considerazioni del relatore e dichiara di aderire all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 dallo stesso relatore poc'anzi indicata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal Regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel Regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto Regolamento 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

STAZZA (Tonnellate stazza lorda)	NAVI aventi meno di 10 anni (lire giornaliera)	NAVI aventi più di 10 anni (lire giornaliera)
Fino a meno di 20	135.000	110.000
Da 20 a meno di 50	244.000	200.000
Da 50 a meno di 70	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attività.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, nè possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

È approvato.

Art. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennità giornaliera nella misura di lire 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo articolo 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle Capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

A questo articolo il senatore Bausi ha presentato un emendamento modificativo del comma 2.

Ne do lettura:

All'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La concessione del premio di fermo temporaneo alle imprese, di cui al precedente articolo 1, è subordinata al rispetto da parte delle stesse dei contratti collettivi di lavoro e di eventuali accordi integrativi locali vigenti, ivi compresa la corresponsione ai componenti l'equipaggio della differenza tra i minimi garantiti dai contratti medesimi e l'indennità giornaliera di cui al precedente comma».

BAUSI. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per due motivi: in generale per l'iniziativa legislativa che mi pare particolarmente importante, ed in particolare per il chiarimento sul comma 2 dell'articolo 3 che mi sembra altrettanto importante e rispondente al contenuto dell'emendamento, per la verità sollecitato da più parti, tutte quante preoccupate di trovarsi di fronte a difficoltà attuative del provvedimento rispetto ad una norma contenente in sè degli elementi contraddittori.

Non posso tuttavia dichiarare che ritiro l'emendamento. La Commissione farà quello che crede, però siccome si tratta di una norma delicata e siccome sulla *Gazzetta Ufficiale* quello che compare è la norma e non gli argomenti interpretativi, quando il provvedimento assumerà la sua capacità operativa a far testo sarà appunto la norma. L'interpretazione è quella che deriva dall'apprezzamento che la generalità ne fa attraverso gli organi costituiti. L'interprete dovrà leggere le norme nell'insieme. In fondo tutte le discussioni che si svolgono nel Parlamento costituiscono elementi di interpretazione per chi dovrà dare esecuzione alle leggi.

PRESIDENTE. Noi saremmo indotti, almeno per quanto mi riguarda, a bocciare l'emendamento, perchè il suo accoglimento ritarderebbe ulteriormente l'iter del disegno di legge, in contrasto con l'invito contenuto nel telegramma che ho poc'anzi letto delle associazioni nazionali delle cooperative dei pescatori, compresa quella che desidererebbe l'emendamento garantito da questa interpretazione. Giustamente lei domanda chi si fa garante dell'interpretazione. Il Ministro fornirà tutte le assicurazioni in proposito.

PRANDINI, *ministro della marina mercantile*. Il Governo fa sua l'interpretazione indicata e si impegna a diramare una circolare in tal

senso agli organi periferici del Ministero, cioè alle capitanerie di porto.

PRESIDENTE. In questo modo, senatore Bausi, tutto il mondo della pesca verrà a conoscenza di tale interpretazione, fatta propria dal Governo e dallo stesso Governo diramata; quindi se lei ritirasse l'emendamento non lo esporrebbe ad un rifiuto ed otterrebbe il medesimo risultato.

BAUSI. Signor Presidente, continuo ad essere preoccupato, perchè sono contrario per principio al fatto che una legge trovi la sua capacità applicativa in forza di una circolare, che poi dice cose diverse da quelle previste nella legge stessa.

PRANDINI, ministro della marina mercantile. Non è così diverso, perchè si è compiuto uno sforzo proprio per dare una lettura rapportata al testo.

BAUSI. In accoglimento della richiesta del Presidente e viste le assicurazioni fornite dal Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea.

2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera.

È approvato.

Art. 5.

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalità del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto può, inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

È approvato.

Art. 6.

1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato «Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma»; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

BISSO. A conclusione della rapida approvazione del disegno di legge, mi preme sottolineare qualche punto, dichiarando nel contempo il voto favorevole della mia parte politica.

Vorrei che rimanesse agli atti che, per un insieme di circostanze, siamo giunti a discutere questo importante provvedimento in una situazione che personalmente non giudico la migliore poichè sarebbe stato necessario un confronto più approfondito sulla natura e sul valore del provvedimento stesso.

Ci sono questioni che avrei voluto sollevare, ma che invece mi limiterò solamente a elencare senza entrare nel merito. Per esempio, al comma 3 dell'articolo 1, dove si definiscono i parametri per i diversi contributi, mi sembra che il meccanismo sia combinato in modo tale da

creare sperequazioni tra i lavoratori di diverse località del paese, nonchè differenze nei contributi, in virtù dell'età della nave e del suo tonnellaggio. Mi permetto di sottolineare che non considero equo tale meccanismo.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 1, avrei preferito che si fosse detto che nel provvedimento non sono comprese le navi da pesca che appartengono a regioni le quali erogano i propri contributi per la stessa finalità. Pongo questo problema perchè avrei voluto che si evitasse di creare disparità tra pescatori che hanno sede in una regione anzichè in un'altra.

La questione dei compartimenti marittimi è stata oggetto di un intervento del senatore Bausi, che tutti abbiamo considerato corretto e positivo.

Sarebbe stata mia intenzione presentare alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 3. Ma non intendo allungare ulteriormente l'iter di questo disegno di legge. So che su questo provvedimento c'è molta attesa ed un eventuale ritardo potrebbe inficiare l'efficacia dell'intervento stesso.

In considerazione delle motivazioni di urgenza e degli obiettivi di fondo del provvedimento, annuncio il voto favorevole della mia parte politica, anche se, ripeto, avremmo potuto pervenire a una normativa più perequativa.

MARNIGA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista a questo provvedimento, che è necessario ed urgente ed introduce importanti innovazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI